



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 23/07/2020

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.I. N. 16, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R.V. N. 11/2004 S.M.I.. MODIFICHE AGLI ARTT. 12 E 21 DELLE N.T.A. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ARENILI - ADOZIONE.

L'anno **2020** addì **23** del mese di **Luglio**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Dott. Rocco, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Musto Dott. Andrea ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Avv. STRIULI Luciano	SI	Vanzan Lorenza	SI
Buoso Arianna	SI	Tamassia Evaristo	SI
Zusso Alessandra	NO	Capiotto Giacomo	SI
Boatto Giuseppe	NO	Miollo Carlo	SI
Comisso Giovanni Clemente	SI	Conte Rosanna	AG
Marchesan Rocco	SI	Antelmo Luca	SI
Barbaro Riccardo	SI	Ferraro Marilisa	SI
Momentè Sara	SI	Doretto Katiuscia	SI
		Lo Massaro Andrea	SI

Presenti: 14

Assenti: 3

Scrutatori della seduta: Vanzan Lorenza, Doretto Katiuscia, Tamassia Evaristo.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.I. N. 16, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R.V. N. 11/2004 S.M.I..
MODIFICHE AGLI ARTT. 12 E 21 DELLE N.T.A. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI
ARENILI - ADOZIONE.

L'Assessore Alessandra Zusso rientra in aula.

Il Sindaco, Avv. Luciano Striuli, relaziona:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato recepito il parere favorevole della Regione Veneto ed approvato definitivamente il Piano Particolareggiato degli Arenili (adottato con deliberazione consigliere n. 89 del 28.12.2005);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2012 è stata approvata una variante parziale al P.R.G. vigente di modifica parziale agli artt. 12 e 21 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili, con la quale sono stati prorogati di 6 anni i termini di attuazione del Piano riportati all'art. 12, nonché i termini per la sostituzione delle strutture esistenti previsti all'art. 21, comma 3, lett. a e b, ove vennero prorogati;
- a seguito delle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione del Commissario Straordinario (nelle funzioni del Consiglio Comunale) n. 31 del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la "Variante parziale al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/04 e s.m.i.. Modifiche parziali agli art. 12 e 21 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili.";
- ai sensi della L. n. 145/2018, in merito al prolungamento della durata delle concessioni rientranti nei criteri di cui all'art. 1, commi 682 e 683, la scadenza naturale delle stesse è stata differita al 31/12/2033;
- il Comune di Caorle è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato in Conferenza dei servizi decisoria in data 11.11.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 17.01.2014 (pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 21.02.2014) ed è oggi vigente;
- ai sensi dell'art. 48 della L.R.V. n. 11/04 il vigente Piano Regolatore Generale ha assunto valore di Piano degli Interventi per la parte compatibile con il P.A.T..

Riscontrato che con la Variante del Piano Particolareggiato degli Arenili approvata nel 2016, sopra citata, venivano prorogati i termini di cui all'art. 12, comma 1, e all'art. 21, comma 3, lett. a) e b), delle N.T.A., come di seguito riportato:

Art. 12 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E SANZIONI.

1. I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro il **31.12.2020**.
2. Una volta presentato il progetto esecutivo e rilasciato il titolo abilitativo edilizio i relativi lavori dovranno avere inizio entro il termine di un anno dal rilascio ed essere completati entro tre anni dal loro inizio. I termini di cui al presente comma sono prorogabili eccezionalmente dal Comune, con provvedimento espresso, solo in presenza di situazioni imprevedibili o straordinarie, dichiarate e documentate dalla parte che chiede la proroga.
3. La mancata presentazione del progetto esecutivo entro il termine innanzi stabilito, il mancato inizio dei lavori ovvero la loro mancata conclusione sempre entro i termini suddetti, salve le legittime

proroghe o i legittimi impedimenti, costituiscono fatti rilevanti ai fini della contestazione e della pronuncia di decadenza di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, nonché all'art. 52 della L.R.V. n. 33/2002 e all'art. 15 del Regolamento comunale sul demanio marittimo.

Art. 21 - STRUTTURE ESISTENTI IN ARENILE.

1. Il Piano disegna una nuova organizzazione degli arenili sulla base delle disposizioni di Legge e dei parametri regionali per i Piani Particolareggiati, i quali impongono modalità di attrezzamento della spiaggia omogenee e per molti aspetti diverse da quelle poste in essere anteriormente al Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo. Molte delle strutture oggi esistenti in arenile vengono dunque ad essere incompatibili con le nuove norme regionali e comunali e perciò devono essere eliminate, ancorché con la dovuta gradualità relazionata alla loro risalenza nel tempo.
2. I chioschi, in modo particolare, dovranno essere demoliti ed eventualmente spostati secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 delle tavole di Analisi e Stato di Fatto A3, A6 ed A8.
3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella Tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei termini seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:
 - a. per i chioschi C2/L - C4/L - C7/L - C4/P - C5/P - C6/P - C7/P - C8/P, dell'Allegato 1 della Tav. 3 e dell'Allegato 2 della Tav. A6, entro il **31.12.2020**;
 - b. per i chioschi C5/L - C6/L - C3/P - C9/P, dell'Allegato 1 della Tav. 3 e dell'Allegato 2 della Tav. A6, entro il **31.12.2020**;
 - c. per il chiosco C3/L, dell'Allegato 1 della Tav. 3, entro 10 anni in quanto trattasi di struttura edificata di recente;
 - d. il chiosco C2/P, dell'Allegato 2 della Tav. A6, stante la sua assoluta particolarità, può mantenere le attuali strutture con l'obbligo di adeguarle ai requisiti igienico sanitari nonché di uniformarle ai criteri generali di arredo di Settore o di Comparto entro 4 anni.
4. L'impianto ricreativo C10/P, dell'Allegato 2 della Tav. A5, può mantenere la sua attuale struttura con l'obbligo di adeguarla ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza, nonché di uniformarla ai criteri generali di arredo di Settore o di Comparto entro 4 anni.
5. Altri insediamenti quali cabine, servizi igienici, ricoveri, strutture sportive e strutture prefabbricate in genere, ancorché a carattere precario, dovranno essere sostituiti, conformemente alle previsioni del Piano, entro 4 anni.

Preso atto che le previsioni dell'originario Piano Particolareggiato degli Arenili non appaiono attuabili nei termini temporali previsti;

Vista la richiesta da parte degli operatori del settore ovvero dell'Associazione Chioschisti e Stabilimenti Balneari degli arenili di Caorle e del Consorzio per lo Sviluppo e la gestione degli arenili della Marina di Caorle s.c. a r.l., pervenuta a mezzo PEC l'11.03.2020 prot. n. 9071, richiedenti una proroga dei termini di presentazione dei Piani di comparto previsti dalle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili; ciò alla luce del procedimento avviato per la modifica al vigente Piano degli Arenili;

Tenuto inoltre conto dei riflessi negativi del momento contingente legato alla situazione di emergenza epidemiologica, che hanno avuto una ricaduta negativa su tutto il comparto turistico e quindi anche per la città di Caorle, i termini perentori imposti dal Piano Arenili appaiono oggi di difficile attuazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, concedere un differimento dei tempi entro i quali i soggetti concessionari potranno elaborare e presentare le loro proposte progettuali, posticipando i tempi di cui all'art. 12, c. 1, dal 31.12.2020 al 31.12.2021, e dell'art. 21, comma 3, lett. a) e b) dal 31.12.2020 al 31.12.2021.

Visti gli elaborati di variante redatti dagli Uffici comunali, costituiti da:

- Relazione Tecnica;
- Testo allineato delle N.T.A. al Piano Particolareggiato degli Arenili;
- Asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica;
- Asseverazione di non necessità di VinCA.

ove si prevede di modificare il termine di attuazione previsto dall'art. 12, comma 1, come di seguito riportato:

- art. 12, comma 1:

“I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro il **31.12.2021**”;

- art. 21, comma 3, lett. a) e b):

“Le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire entro il **31.12.2021**”.

Dato atto che la variante in oggetto non ha rilevanza sotto il profilo della valutazione idraulica, in quanto trattasi solo di modifiche che non determinano nuove modalità di trasformazione del territorio e, pertanto, si è provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell'Asseverazione di non necessità della Relazione di compatibilità idraulica prevista dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009;

Dato atto che, ai fini della verifica di assoggettabilità di Vas, l'intervento ricade nella fattispecie della procedura semplificata di cui all'art. 4, comma 4 quater, della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i. punto 1): Varianti al P.A.T. o al P.I. conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziale e di modesta entità;

Vista la L.R.V. n. 11/04 e s.m.i.;

Vista la L.R.V. n. 33/2002 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare in data 20.07.2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sentita la discussione sull'argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Con voti, espressi per alzata di mano, n. 13 favorevoli e n. 2 astenuti (Miollo e Antelmo),

DELIBERA

1. di adottare Variante parziale alle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili, ai sensi della L.R.V. n. 11/04 art. 18, che costituisce variante parziale n. 16 al Piano degli Interventi vigente, consistente nelle modifiche del comma 1 dell'art. 12 e dell'art. 21, comma 3, lett. a) e b), come meglio illustrate

negli elaborati di variante allegati alla presente deliberazione:

- Relazione Tecnica;
 - Testo allineato delle N.T.A. al Piano Particolareggiato degli Arenili;
 - Asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica;
 - Asseverazione di non necessità di VincA.
2. di dare atto che in conformità all'art. 4 della L.R.V. n. 11/04 e s.m.i. e alla D.G.R.V. n. 61/2020 sarà trasmessa la scheda semplificata per la verifica di assoggettabilità di VAS alla competente struttura regionale;
 3. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi per pervenire all'approvazione della variante con le modalità previste dall'art. 18 della L.R.V. n. 11/2004;
 4. di dare atto che dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R.V. 23.04.2004 n. 11, e s.m.i., e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

MMXX-31



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 44**

Ufficio Proponente: **Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico**

Oggetto: **VARIANTE PARZIALE AL P.I. N. 16, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R.V. N. 11/2004 S.M.I..
MODIFICHE AGLI ARTT. 12 E 21 DELLE N.T.A. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI
ARENILI - ADOZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2020

Il Responsabile di Settore

Vania Peretto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 17/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Ornella Striuli

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marchesan Dott. Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Dott. Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
MARCHESAN ROCCO;2;13773899